

Codice di condotta

THE SUSTAINABLE TUNA COMPANY



FRIME



Indice

MESSAGGIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI FRIME HOLDING COMPANY S.L.	2
ARTICOLO 1.- AMBITO OGGETTIVO DEL PRESENTE CODICE.	3
ARTICOLO 2.- AMBITO SOGGETTIVO.	4
ARTICOLO 3.- PRINCIPI E VALORI.	4
ARTICOLO 4.- AMBITO RELAZIONALE.....	7
ARTICOLO 4.1. RAPPORTO CON I PROPRI MEMBRI E COLLABORATORI.....	7
ARTICOLO 4.2. RAPPORTO CON FORNITORI E CLIENTI.....	8
ARTICOLO 4.3. RAPPORTI CON FUNZIONARI PUBBLICI NAZIONALI E INTERNAZIONALI.....	9
ARTICOLO 4.4. RAPPORTI CON I MEDIA E UTILIZZO DEI SOCIAL NETWORK.....	9
ARTICOLO 4.5 RAPPORTI CON I PARTITI POLITICI.....	9
ARTICOLO 4.6 RAPPORTO CON TERZI APPALTATORI E/O SUBAPPALTATORI.....	10
ARTICOLO 5.- TRASPARENZA FINANZIARIA E RISCOSSIONE ONESTA.....	10
ARTICOLO 6.- ACCETTAZIONE E OFFERTA DI REGALI E INVITI.....	10
ARTICOLO 6.1 ACCETTAZIONE DI REGALI E INVITI.....	11
ARTICOLO 6.2 OFFRIRE REGALI.....	12
ARTICOLO 7.- CONFLITTI DI INTERESSE.	12
ARTICOLO 7.1. PERSONE COLLEGATE.....	12
ARTICOLO 7.2 REGOLE ATTUATIVE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSI.....	13
ARTICOLO 8.- IMMAGINE E REPUTAZIONE AZIENDALE.....	14
ARTICOLO 9.- UTILIZZO DI BENI.....	15
ARTICOLO 10.- ACCESSO AI BENI.	16
ARTICOLO 11.- TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE O INDUSTRIALE.....	16
ARTICOLO 12.- SALUTE E SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO.	17
ARTICOLO 13.- TUTELA DELL'AMBIENTE.....	17
ARTICOLO 14.- RESPONSABILITÀ SOCIALE D'IMPRESA.	17
ARTICOLO 15.- CONFORMITÀ.....	18
ARTICOLO 16.- RESPONSABILE COMPLIANCE E CANALE SEGNALAZIONI.....	18
ARTICOLO 17.- DIVIETO DI RITORSIONE.	19
ARTICOLO 18.- VALIDITÀ E REVISIONE.	19
STORICO VERSIONI.....	20



Messaggio del Consiglio di amministrazione di FRIME HOLDING COMPANY S.L.

Nel Gruppo FRIME ci impegniamo ad operare con etica e integrità, il che significa che tra tutti i membri e collaboratori dell'organizzazione siamo in grado di generare un ambiente ottimale in cui lavorare, dove prevalgono onestà, integrità e trasparenza, rispetto dei diritti umani, dei legittimi interessi di tutte le persone e delle organizzazioni con cui interagiamo e degli standard di qualità, sicurezza e dignità sul lavoro.

In FRIME lavoriamo per essere un punto di riferimento nazionale e internazionale nel campo della manipolazione ed elaborazione dei prodotti della pesca estrattiva e d'allevamento, della commercializzazione di pesce, crostacei e altri prodotti alimentari e della loro conservazione in frigoriferi e trasporto, e questo implica anche esserlo anche a livello etico.

È nostro dovere assicurare che, giorno per giorno, trattiamo i nostri colleghi, partner, clienti, fornitori, collaboratori, soggetti concorrenti, i media e la Pubblica Amministrazione in modo equo, legale e dignitoso.

Inoltre, oltre a focalizzare la nostra attività su personalizzazione, innovazione, produttività, competitività e sostenibilità, cerchiamo di garantire che sia conforme agli standard di qualità, protezione ambientale, pianificazione del territorio, salute e sicurezza sul lavoro e responsabilità sociale d'impresa.

Questo documento rappresenta il pilastro portante del nostro Modello di Compliance ed è chiamato a diventare la nostra guida di condotta. Dobbiamo fare affidamento su di esso e garantirne la corretta applicazione.

Con la vostra collaborazione, siamo certi che il Gruppo FRIME continuerà a meritare la fiducia e il riconoscimento del nostro settore, garantendo che questi principi e valori durino nel tempo, come abbiamo fatto finora.

Apprezziamo in anticipo che vi uniate a noi in questo spirito e modo di lavorare.

Cordiali saluti,

Salvador Ramón Mateo

Articolo 1.- Ambito oggettivo del presente Codice.

Con la presente, gli standard di comportamento etico sono stabiliti attraverso principi di azione che FRIME HOLDING COMPANY S.L. e tutte le entità controllate da detta società (di seguito, "Gruppo FRIME") devono applicarli in tutte le aree della loro attività, al fine di stabilire una cultura di rispetto tra i suoi membri, promuovendo buone pratiche, principi e valori. Pertanto, qualsiasi politica o procedura interna sviluppata sarà interpretata in conformità con lo spirito del presente Codice di condotta.

Il presente Codice di condotta risponde anche all'esigenza di prevenzione penale imposta in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche. **Tuttavia, non sostituisce quanto stabilito in altre politiche interne attuate o da attuare, poiché mira a fornire un insieme di principi e regole che ispirino e riflettano lo spirito del Gruppo FRIME.** Linee guida e politiche che devono disciplinare il comportamento etico e responsabile di tutti gli amministratori, direttori, dipendenti e collaboratori dell'organizzazione nello svolgimento della propria attività.

La conformità normativa non dovrebbe limitarsi esclusivamente al rispetto della legge. Il comportamento etico è alla base di tutte le decisioni e le azioni dell'organizzazione, affinché siano svolte con integrità. E questa integrità sarà richiesta anche ai terzi con cui l'organizzazione è legata, cercando con loro un rapporto chiaro e trasparente.

Pertanto, il successo di questo progetto dipende da tutti, motivo per cui questo Codice e le politiche che vengono sviluppate in virtù di esso, devono essere conosciuti, compresi e rispettati da tutti coloro che sono legati al Gruppo FRIME, qualunque sia il rapporto commerciale o di lavoro che li unisce.

Solo con il fermo impegno di tutti si può instillare una cultura del rispetto.

I comportamenti contenuti nel presente Codice non intendono coprire tutte le situazioni o circostanze con le quali i membri del Gruppo FRIME possono trovarsi, ma contemplano alcune linee guida generali di condotta che indichino come agire nello svolgimento della propria attività professionale.

Poiché questo Codice di condotta fa parte del sistema di norme del Gruppo FRIME, per una sua efficace diffusione deve essere tradotto nelle lingue necessarie affinché tutti i membri dell'azienda e i terzi ad esso collegati, ne comprendano portata e contenuto.

Il presente Codice di condotta, così come l'intero Modello di Compliance Penale in cui è integrato, sarà vigilato da un Responsabile Compliance all'uopo nominato. Detto organismo vigilerà, controllerà e cercherà di prevenire condotte criminose contrarie agli standard etici e morali prevalenti in tale organizzazione, nonché risolverà ogni dubbio che l'applicazione delle norme del presente Codice possa generare.

Articolo 2.- Ambito soggettivo.

Il presente Codice sarà rispettato e applicato da tutte le società che fanno parte del Gruppo FRIME, che è attualmente composto da FRIME HOLDING COMPANY S.L. e dalla società FRIME S.A.U., partecipata al 100% dalla prima.

Il presente Codice è obbligatorio per tutti i membri, presenti e futuri, del Gruppo FRIME, indipendentemente dalla posizione gerarchica o geografica in questione, inclusi i membri del Consiglio di amministrazione, i soci, i dirigenti, i dipendenti, i membri e i collaboratori in genere, sia con contratto lavorativo, commerciali, di formazione, convenzione o di altro tipo.

Parimenti, i membri che agiscono in qualità di rappresentanti del Gruppo FRIME in società commerciali, associazioni, fondazioni o altri enti, nell'esercizio di tale attività osserveranno il presente Codice e ne promuoveranno l'applicazione dei valori, delle politiche e delle norme di comportamento.

Il presente Codice è esteso a tutti quei soggetti partecipati o sui quali FRIME HOLDING COMPANY S.L., o sue partecipate, che esercitano un controllo effettivo o ricoprono cariche negli organi di amministrazione e governo; nonché qualsiasi persona fisica o giuridica legata all'organizzazione, quali fornitori, clienti, media, società subappaltate o altri, sperando che rispettino questi principi e si definiscano persone o società con valori etici.

Articolo 3.- Principi e valori.

Il presente Codice di condotta si basa sui seguenti principi e valori:

1. Integrità:

Integrità aziendale significa che in tutte le attività svolte dal Gruppo FRIME devono prevalere elevati standard etici, operando con onestà e ispirando fiducia, con comportamenti coerenti e inappuntabili, garantendo in ogni momento la buona reputazione dell'organizzazione.

Le norme legali variano nel tempo, quindi è necessario rivalutare costantemente il comportamento richiesto negli affari. L'adesione a criteri di integrità è essenziale per il successo del Gruppo FRIME e ogni membro e collaboratore deve contribuire a tal fine. L'organizzazione lavora duramente affinché i suoi membri abbiano le informazioni, le istruzioni, la guida e il supporto di cui hanno bisogno per soddisfare gli standard di integrità aziendale.

2. Trasparenza:

Trasmettere trasparenza è un modo per raggiungere un clima di fiducia, veridicità e sicurezza. La trasparenza deve essere l'asse centrale che deve governare la competitività dell'organizzazione.

I rapporti del Gruppo FRIME con i propri clienti, fornitori, collaboratori, soci, concorrenti, media e Pubbliche Amministrazioni, tra gli altri, saranno improntati ai principi di cooperazione e trasparenza.

Il Gruppo FRIME informerà in modo veritiero, adeguato, utile e coerente sui propri scopi, attività e progetti. La trasparenza delle informazioni è un principio fondamentale che dovrebbe governare le azioni di tutti i membri dell'organizzazione.

Il Gruppo FRIME esprime il proprio fermo rifiuto di pratiche che possano essere considerate irregolari nello svolgimento dei propri rapporti con fornitori, clienti, pubblici ufficiali, ecc.

3. Compliance normativa:

Il Gruppo FRIME si impegna in ogni momento ad agire nel rispetto delle normative vigenti. Allo stesso modo, tutti i membri e i collaboratori del Gruppo FRIME saranno impegnati nelle politiche e procedure interne, ed è dovere dei suoi partner e dirigenti rendere noti a tutti questi obblighi e protocolli interni, assicurandone il rigoroso rispetto. Il comportamento dei membri e dei collaboratori sarà conforme allo spirito e alla lettera del presente Codice.

4. Privacy e riservatezza:

Gruppo FRIME rispetta e garantisce il rispetto del suo obbligo di proteggere i dati personali di tutti i suoi membri, nonché dei terzi con i quali si relaziona. Si impegna, pertanto, a non divulgare i dati personali, se non con espresso consenso e nei casi di obbligo di legge o di adempimento di decisioni giudiziarie o amministrative; e si assume l'impegno ad adottare le misure necessarie per assicurare che le informazioni siano protette e conservate in un luogo sicuro, qualunque sia il loro formato, fisico o elettronico, contro qualsiasi rischio interno o esterno di accesso, manipolazione o distruzione non consensuale, sia intenzionale che accidentale.

Le informazioni non pubbliche di proprietà del Gruppo FRIME sono considerate riservate e confidenziali, pertanto, tutti i membri dell'organizzazione hanno l'obbligo di proteggere le informazioni legali, tecniche, commerciali e finanziarie della stessa, nonché i dati personali di terzi a disposizione di soci e collaboratori, assumendosi l'impegno di mantenere la riservatezza delle informazioni alle quali hanno accesso e di prevenirne l'abuso.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro o professionale, il socio o collaboratore deve restituire tutte le informazioni riservate a sua disposizione, inclusi documenti e supporti o dispositivi di memorizzazione, nonché le informazioni conservate sul proprio terminale informatico, cellulare o altro supporto.

Tutti gli obblighi in materia di riservatezza e trattamento dei dati personali sussisteranno una volta cessato il rapporto di lavoro.

5. Indipendenza:

L'indipendenza costituisce un principio fondamentale della qualità dell'attività. In conformità a ciò, tutti i membri del Gruppo FRIME si asterranno dal partecipare a questioni in cui, direttamente o indirettamente, possano essere toccati i loro interessi personali e familiari o quelli delle persone appartenenti alla loro cerchia di amici intimi. In caso di conflitto di interessi, la procedura sarà conforme a quanto previsto dall'articolo 7 del presente Codice.

6. Professionalità e rigore tecnico:

I membri del Gruppo FRIME applicheranno criteri professionali oggettivi in tutte le loro azioni, con la diligenza e la qualità necessarie per garantire l'eccellenza nell'attività di manipolazione ed elaborazione dei prodotti della pesca estrattiva e d'allevamento, della commercializzazione di pesce, crostacei e altri prodotti alimentari e di conservazione in frigoriferi e loro trasporto. Qualità tecnica, professionalità, rigore ed eccellenza sono le qualità che i membri che compongono il Gruppo FRIME devono possedere per svolgere la propria attività nel modo più produttivo, competitivo e sostenibile.

7. Concorrenza leale:

Gruppo FRIME garantisce il rispetto dei concorrenti, rispettando le leggi vigenti in materia di concorrenza e diritti dei consumatori. I collaboratori e i membri dell'organizzazione eviteranno azioni sleali, quali abuso di informazioni riservate, accordi collusivi di fissazione dei prezzi, ripartizione del mercato, partecipazione a monopoli o abuso di posizione dominante, nonché ogni altra condotta che violi la libertà e la sana concorrenza.

8. Impegno per i diritti costituzionali:

Il Gruppo FRIME esprime il proprio impegno e legame con i diritti costituzionali, quali il diritto di opinione, associazione, espressione, riservatezza, immagine, segretezza delle comunicazioni e dignità dei propri collaboratori, con la portata e il contenuto che la Corte Costituzionale conferisce loro in materia di lavoro. Tali principi si applicano a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro da assunzione, assegnazione di incarichi e obiettivi, promozione, remunerazione e provvedimenti disciplinari fino alla risoluzione del contratto.

9. Pari opportunità:

Il Gruppo FRIME promuove giustizia e pari condizioni e trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso all'occupazione, alla formazione, alla retribuzione, alla mobilità e ad altre condizioni di lavoro.

Viene promulgata la cultura del merito e dello sforzo, dell'obiettività e dell'auto-miglioramento.

Il Gruppo FRIME ha come uno dei suoi valori primari il talento e la professionalità dei suoi collaboratori, per questo si impegna a fare una selezione del personale basata su formazione, esperienza e meriti personali.

10. Non discriminazione:



Il Gruppo FRIME promuove la non discriminazione basata su razza, nazionalità, età, sesso, stato civile, orientamento sessuale, ideologia, opinioni politiche, religione o qualsiasi altra condizione personale, fisica o sociale dei suoi membri, nonché pari opportunità tra di loro. Il Gruppo FRIME rifiuta qualsiasi manifestazione di violenza, molestia fisica, sessuale, psicologica, morale o di altro tipo che crei un ambiente intimidatorio o offensivo per i diritti personali dei propri collaboratori e adotta le misure necessarie per prevenire comportamenti di tale natura o porvi fine una volta rilevato.

11. Neutralità politica e religiosa:

Il Gruppo FRIME non aderisce ad alcuna ideologia o tendenza politica o religiosa, pertanto, fermo restando il rispetto dei diritti costituzionali dei suoi membri, la libertà di espressione e la libertà ideologica e religiosa, sarà respinta qualsiasi condotta o pratica di queste che colleghi o potrebbe collegare il Gruppo FRIME con una specifica corrente politica o religiosa. Il collegamento, l'adesione o la collaborazione degli iscritti e dei collaboratori a partiti politici o ad altro tipo di enti, istituzioni o associazioni con fini pubblici e istituzioni religiose, sarà effettuato in modo che sia chiara la loro natura personale, evitando così qualsiasi rapporto con Gruppo FRIME.

12. Conciliazione tra vita personale, familiare e lavorativa:

Il Gruppo FRIME rispetta la vita personale e familiare dei suoi collaboratori e si impegna a promuovere un'armonizzazione responsabile delle responsabilità lavorative e familiari dei suoi membri, dove prevalgono le pari opportunità e il trattamento tra uomini e donne, attuando misure che siano efficaci e soddisfino i reali bisogni dei suoi membri, in conformità alla normativa applicabile.

Articolo 4.- Ambito relazionale.

Articolo 4.1. Rapporto con i propri membri e collaboratori.

L'assunzione dei membri e dei collaboratori interni del Gruppo FRIME avviene nel rispetto dei principi di merito e capacità.

L'organizzazione considera le persone il suo pilastro fondamentale e, pertanto, difende e garantisce il rispetto dei diritti umani e del lavoro. Si assume l'impegno ad applicare le normative vigenti e le buone pratiche in materia di condizioni di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro.

Il Gruppo FRIME garantisce a tutti i suoi collaboratori e soci i diritti previsti dallo Statuto dei Lavoratori, nonché tutti i diritti derivanti dallo specifico contratto di lavoro. Allo stesso modo, garantisce un ambiente di lavoro sicuro e salubre, fornendo i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti dalla normativa.

Tutti i membri del Gruppo FRIME devono agire, nei loro rapporti di lavoro con altri collaboratori e membri, nel rispetto della loro dignità, dei loro valori e della loro cultura, evitando circostanze di violenza, molestie, abusi o altre circostanze di discriminazione basate su razza, religione, età, nazionalità, sesso o

altre condizioni personali o sociali. Allo stesso modo, deve essere assicurata l'integrazione lavorativa dei dipendenti che soffrono di disabilità o handicap.

I collaboratori e i membri dell'organizzazione, invece, non potranno porre in essere comportamenti come quelli di seguito dettagliati:

- I. Comportamenti che possono implicare lo sfruttamento, la perdita o il danneggiamento dell'immagine e/o della reputazione del Gruppo FRIME o di uno dei suoi membri.
- II. Atteggiamenti che rivelano, all'esterno e/o a terzi esterni al Gruppo FRIME, qualsiasi tipo di informazione riguardante la pratica dei membri, nonché quella relativa al loro sviluppo personale e familiare e, in particolare, con i loro dati personali o contrattuali.

Articolo 4.2. Rapporto con fornitori e clienti.

Le operazioni con fornitori e clienti sono svolte secondo criteri oggettivi e imparziali che garantiscono pari opportunità, evitando trattamenti di favore o interferenze conflittuali nei processi di selezione.

Il Gruppo FRIME esige dai propri fornitori un adeguato livello di impegno verso pratiche socialmente responsabili che siano compatibili con questo Codice di condotta.

Tutte le richieste di appalti esterni che vengono effettuate devono essere seguite con la massima trasparenza, evitando ogni trattamento di favore.

Non è consentito partecipare o influenzare le procedure di appalto di prodotti o servizi con aziende o persone con le quali i collaboratori e i soci abbiano legami economici o familiari. Il verificarsi di tali circostanze sarà segnalato dal membro al Responsabile Compliance del Gruppo FRIME, non appena ne avrà notizia.

La trasmissione dei valori e la generazione di un dialogo onesto e trasparente con i clienti sono i principi che guidano lo sviluppo dell'attività del Gruppo FRIME.

Tutti i membri dell'organizzazione interagiranno con i clienti in modo lecito, etico e rispettoso. Va ricercato un atteggiamento aperto ed empatico ai suggerimenti trasmessi dal cliente e una disponibilità permanente ad adottare tutte le azioni necessarie per chiarire dubbi e correggere carenze ed errori, nonché introdurre i relativi miglioramenti nell'attività.

Non è consentito offrire, promettere e/o consegnare alcun tipo di regali, commissioni, vantaggi o regali a società, istituzioni o clienti con cui Gruppo FRIME ha rapporti e che possano influenzare impropriamente i suoi processi decisionali.

I membri del Gruppo FRIME, invece, non possono effettuare o accettare da persone, aziende o clienti, regali, inviti o pagamenti in natura che eccedono gli usi di mera cortesia. In altri termini, il suo valore può essere considerato eccessivo o esagerato perché supera soglie che nella prassi abituale del settore sono considerate ragionevoli, attuali o ordinarie.



Articolo 4.3. Rapporti con funzionari pubblici nazionali e internazionali.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione, i membri della Magistratura e gli organi di regolamentazione, sono improntati ai principi di collaborazione e trasparenza. I collaboratori e i membri del Gruppo FRIME interagiranno con le autorità e le istituzioni pubbliche e giudiziarie in modo lecito ed etico, rispettando sempre le procedure ufficialmente stabilite dal settore pubblico, rispettando le regole e prevenendo qualsiasi comportamento corrotto.

È fatto espresso divieto di offrire, concedere, richiedere o accettare, direttamente o indirettamente, omaggi o regalie, favori o compensi, di qualunque natura essi siano, da pubbliche autorità o funzionari.

Inoltre, tutti i membri del Gruppo FRIME si asterranno dall'effettuare pagamenti per facilitare o accelerare le procedure, consistenti nella consegna di denaro o altri beni di valore, qualunque sia il loro importo, in cambio di garantire o accelerare lo svolgimento di una procedura, azione o pubblica procedura di appalto, qualunque sia la sua natura, dinanzi a qualsiasi organo giudiziario, pubblica amministrazione o organismo ufficiale.

Articolo 4.4. Rapporti con i media e utilizzo dei social network.

Di norma, e salvo che il Gruppo FRIME non abbia nominato portavoce o abbia ricevuto espressa autorizzazione dall'organizzazione, i collaboratori e i membri FRIME si asterranno dal fornire informazioni con qualsiasi mezzo di comunicazione sociale su questioni legate direttamente o indirettamente al Gruppo FRIME.

Se del caso, in occasione del mantenimento dei contatti con i media, i membri dell'organizzazione si impegnano ad avere un trattamento dignitoso, rispettoso e veritiero con coloro che lavorano in detti media. Non possono essere divulgate informazioni fuorvianti, intese come quelle che in qualche modo inducono o possono indurre in errore i destinatari, né costituire pubblicità ingannevole o dispregiativa della competenza o di terzi.

Allo stesso modo, si impegnano affinché le informazioni diffuse siano veritiere e trasparenti, nel rispetto della privacy e della riservatezza delle persone coinvolte.

Tutte le informazioni e le conoscenze generate all'interno del Gruppo FRIME sono di sua proprietà nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

Articolo 4.5 Rapporti con i partiti politici.

Salvo che nell'esecuzione degli accordi debitamente adottati dal Gruppo FRIME, nel rispetto in ogni caso dei principi e dei valori contenuti nel presente Codice, i soci e i collaboratori si asterranno dal fornire contributi a partiti politici, autorità, organizzazioni e Pubbliche Amministrazioni in genere, a carico dell'organizzazione.

Ove opportuno, il legame, l'appartenenza o la collaborazione di quelli sopra indicati con partiti politici o con altri tipi di enti, istituzioni o associazioni con finalità pubbliche, deve rispecchiare, senza alcun dubbio, la sua natura personale. In altre parole, che si sia svolto a proprio nome, evitando qualsiasi rapporto con il Gruppo FRIME.



Articolo 4.6 Rapporto con terzi appaltatori e/o subappaltatori.

La selezione dei soggetti appaltatori e/o subappaltatori per la fornitura dei servizi al Gruppo FRIME è regolata da criteri di obiettività e trasparenza, conciliando l'interesse dell'organizzazione con la convenienza di mantenere rapporti stabili e responsabili, e con l'obiettivo di conseguire qualità ed eccellenza nei beni e servizi resi reciprocamente.

L'attività commerciale del Gruppo FRIME si svolge a livello nazionale e internazionale.

Il Gruppo FRIME si aspetta che queste terze parti agiscano in conformità con le leggi, i regolamenti, i codici e i contratti di settore applicabili, nonché i criteri di sostenibilità generalmente accettati, come quelli relativi alla protezione dei diritti umani, della sicurezza e dell'ambiente e alla prevenzione della condotta criminale.

Prima di avviare un rapporto d'affari, Gruppo FRIME analizza, valuta e confronta con la dovuta diligenza la terza parte per accertarne in prima persona l'integrità, la qualità e l'idoneità.

Articolo 5.- Trasparenza finanziaria e riscossione onesta.

Le informazioni dell'organizzazione riflettono fedelmente la sua realtà economica, finanziaria e patrimoniale, secondo i principi contabili generalmente accettati.

Il Gruppo FRIME è regolato da principi contabili comunemente accettati, pertanto vieta il compimento di qualsiasi azione che impedisca od ostacoli la verifica e la valutazione del bilancio.

L'organizzazione garantisce che i suoi documenti aziendali e finanziari siano accurati e completi, il che è responsabilità di tutti i membri dell'organizzazione. A tal fine, Gruppo FRIME mette a disposizione dei suoi membri la formazione necessaria affinché conoscano, comprendano e rispettino gli impegni stabiliti in materia di controllo interno.

È fatto divieto di rendere dichiarazioni e annotazioni false o che traggano in inganno qualsiasi informazione, pubblicazione, documento o ricevuta di spesa. La falsificazione di atti e conti o la presentazione distorta dei fatti può costituire frode.

Il Gruppo FRIME si impegnerà in ogni momento a fatturare importi economici ragionevoli in conformità con la sua attività.

Articolo 6.- Accettazione e offerta di regali e inviti.

Nel Gruppo FRIME si ripudia ogni forma di concussione o corruzione, sia con enti pubblici che tra privati. L'organizzazione rifiuta incentivi, regali e inviti che violino questo principio.

Tali comportamenti corrotti consistono nell'accettare o offrire un ingiustificato beneficio o vantaggio di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, come corrispettivo per favorire indebitamente altri nell'appalto di prodotti o servizi, nei rapporti commerciali o nei rapporti con le autorità pubbliche. A tal fine, e come verrà spiegato in seguito, l'organizzazione stabilisce la soglia di 500 euro quale limite massimo di mera cortesia.

Tutti i membri e collaboratori che agiscono per conto del Gruppo FRIME interagiranno con enti pubblici e privati in modo lecito, etico e rispettoso.

[Articolo 6.1 Accettazione di regali e inviti.](#)

Come regola generale, nessun membro o collaboratore deve accettare omaggi o regali, anche in denaro, come mezzo per generare affari nel Gruppo FRIME o presso terzi. Vale a dire, come corrispettivo per favorire indebitamente un altro nell'appalto di prodotti o servizi, nei rapporti commerciali o nei rapporti con le pubbliche autorità.

I membri e i collaboratori del Gruppo FRIME accetteranno solo regali, piccoli doni, inviti o benefici, da membri dell'organizzazione o da terzi (clienti, fornitori, collaboratori o altri), a condizione che sia soddisfatta ciascuna delle seguenti condizioni:

- I. Che non si tratti di soldi.
- II. Che il suo valore non sia eccessivo o esagerato. Vale a dire, che il suo valore sia all'interno di soglie ragionevoli, attuali o ordinarie, rispondenti alle pratiche abituali del settore. Eventuali dubbi devono essere discussi con il Responsabile Compliance del Gruppo FRIME. A tal fine viene fissata la soglia di 500 euro quale limite massimo di mera cortesia.
- III. Che non condizioni l'indipendenza e la professionalità del membro e/o collaboratore del Gruppo FRIME.
- IV. Che non comporti alcun tipo di influenza sulle attività del Gruppo FRIME creando obblighi o impegni con terzi.
- V. Che non derivino indebiti vantaggi economici per il socio e/o collaboratore o per il Gruppo FRIME.
- VI. Che non causi un conflitto di interessi per nessuna delle parti.

Se tutte le suddette circostanze non sono soddisfatte, l'accettazione è vietata e di conseguenza il regalo deve essere restituito nello stesso modo in cui è stato ricevuto. Qualora la restituzione dello stesso possa offendere la persona che lo ha consegnato o le circostanze in cui è stato consegnato ne impediscano la restituzione, può essere accettato e deve essere informato il Responsabile Compliance, che deciderà se il regalo viene devoluto a un ente di beneficenza o, al contrario, viene distribuito o sorteggiato tra un gruppo di collaboratori e membri dell'organizzazione.

Le disposizioni del presente documento si applicano a fornitori, clienti, funzionari, collaboratori e qualsiasi altra persona fisica o giuridica collegata al Gruppo FRIME.

Articolo 6.2 Offrire regali.

I regali possono essere concessi purché abbiano finalità promozionali o professionali legate all'attività dell'organizzazione.

Ma in entrambi i casi, regali, omaggi e piccoli doni fatti da membri e collaboratori del Gruppo FRIME a terzi non possono avere un valore eccessivo o esagerato. Vale a dire, che il suo valore è all'interno di soglie ragionevoli, attuali o ordinarie, rispondenti alle pratiche abituali del settore.

Nel caso in cui l'omaggio, il regalo o piccolo dono possa essere considerato di valore eccessivo o esagerato, dovrà essere inviata una comunicazione al Responsabile Compliance indicandone i motivi e questi rilascerà la relativa autorizzazione, purché adeguata a ciò che è socialmente accettabile secondo le pratiche commerciali e promozionali del Gruppo FRIME.

In nessun caso regali, omaggi e piccoli doni possono nascondere o essere considerati indebiti corrispettivi per ottenere vantaggi ingiustificati e/o indebiti trattamenti di favore. Un trattamento di favore indebito è quello in cui una persona o un'entità è avvantaggiata senza un servizio o altro in cambio.

Ogni presupposto che generi dubbi deve essere comunicato al Responsabile Compliance al fine di determinarne o meno l'origine.

Le disposizioni del presente documento si applicano nei rapporti con fornitori, clienti, funzionari, collaboratori e con ogni altra persona fisica o giuridica collegata al Gruppo FRIME.

Articolo 7.- Conflitti di interesse.

I membri e i collaboratori del Gruppo FRIME devono evitare situazioni che potrebbero portare a un conflitto tra i loro interessi personali e quelli dell'organizzazione.

Un conflitto di interessi si verifica in quelle situazioni in cui l'interesse personale del membro o collaboratore e gli interessi dell'organizzazione si scontrano, direttamente o indirettamente.

Ci sarà interesse personale nei loro confronti quando la questione li riguarda direttamente o riguarda una persona a loro correlata.

Tutti i membri hanno l'obbligo di promuovere gli interessi del Gruppo FRIME ed è vietato beneficiare personalmente delle opportunità derivanti dalle informazioni dell'organizzazione o avvantaggiare terzi con esse.

Il membro o collaboratore interessato deve informare immediatamente il Responsabile Compliance se si trova in una situazione simile al fine di trovare una soluzione adeguata alla questione.

Articolo 7.1. Persone collegate.

Ai fini del presente Codice di condotta, saranno considerate persone fisiche o giuridiche legate al dirigente, membro o collaboratore:

- a) Coniuge o persona con un legame di affettività analogo.
- b) Ascendenti, discendenti e fratelli del socio o collaboratore o coniuge (o persona con analogo rapporto affettivo).
- c) Coniugi (o persone con un rapporto affettivo simile) degli ascendenti, discendenti e fratelli.
- d) I soggetti nei quali il socio, il collaboratore o i rispettivi soggetti collegati, in proprio o per interposta persona, si trovino in una delle situazioni di controllo previste dalla legge o nei quali abbiano intrattenuto tali rapporti di controllo nel biennio immediatamente precedente l'assunzione ufficio come membro.
- e) Società o enti in cui il socio, il collaboratore o uno qualsiasi dei soggetti collegati, da solo o per interposta persona, esercita, o ha esercitato nei due anni precedenti l'assunzione della carica, un incarico di amministrazione o direzione ovvero di coloro che ricevono o hanno percepito, nei due anni precedenti l'assunzione della carica, emolumenti a qualsiasi titolo, purché, inoltre, il dirigente, socio o collaboratore eserciti, o abbia esercitato nei due anni immediatamente precedenti all'assunzione, direttamente o indirettamente, un'influenza notevole sulle decisioni finanziarie e gestionali di dette società o enti, nonché quando tali situazioni si siano verificate nei due anni precedenti l'assunzione della carica di dirigente.

Articolo 7.2 Regole attuative in caso di conflitto di interessi.

In relazione a possibili conflitti di interesse, i membri e i collaboratori del Gruppo FRIME osserveranno le seguenti regole di comportamento:

- a) Indipendenza: agire sempre in modo professionale, con lealtà verso il Gruppo FRIME e indipendentemente dagli interessi propri o di terzi. Di conseguenza, si asterranno in ogni caso dal privilegiare i propri interessi a scapito di quelli dell'organizzazione.
- b) Astensione: astenersi dall'intervenire o influenzare decisioni che possano influenzare il Gruppo FRIME con il quale vi sia un conflitto di interessi, dal partecipare alle riunioni in cui tali decisioni vengono sollevate e dall'accedere a informazioni riservate che influenzino detto conflitto.
- c) Il verificarsi o il possibile verificarsi di un conflitto di interessi deve essere comunicato per iscritto al superiore gerarchico immediato, che ne darà comunicazione al Responsabile Compliance.

Nella comunicazione, il socio o collaboratore dovrà indicare:

- a) Se il conflitto di interessi lo riguarda personalmente o tramite una persona a lui correlata, identificandola ove opportuno.



b) La situazione che dà luogo al conflitto di interessi, precisando, se del caso, l'oggetto e le principali condizioni dell'operazione o della decisione prevista.

c) Le misure adottate per evitare il conflitto e garantire la tutela dell'interesse generale.

Tali principi generali di azione saranno osservati in modo speciale nei casi in cui la situazione di conflitto di interesse sia, o possa ragionevolmente essere di natura tale da costituire una situazione strutturale e permanente e, in particolare, in relazione all'appalto di beni e servizi e all'assunzione e contrattazione di personale del Gruppo FRIME.

Tali questioni devono essere sottoposte, in ogni caso, alla deliberazione e preventiva decisione del Responsabile Compliance, avendo quest'ultimo carattere vincolante.

Articolo 8.- Immagine e reputazione aziendale..

L'immagine positiva è un valore intangibile che si costruisce. Risponde al comportamento che la società e i suoi membri costruiscono nel tempo, rispetto ai loro diversi gruppi di interesse, e alla percezione che questo comportamento genera. Ecco perché il Gruppo FRIME considera l'immagine dell'organizzazione come uno dei beni più preziosi al fine di preservare la fiducia dei suoi azionisti, clienti, dipendenti, fornitori, autorità e società in generale.

I membri e i collaboratori che lasciano l'ente o costituiscono una scissione o una nuova entità non devono utilizzare fattori relativi al Gruppo FRIME nella loro immagine o nome aziendale, a meno che non abbiano il consenso espresso e scritto dell'organizzazione. Ciò include l'identificazione come membri dell'organizzazione nella registrazione nei profili pubblici e nei social network.

I membri del Gruppo FRIME, anche a titolo personale nei propri profili sui social network, blog, ecc. impediranno la diffusione di commenti o voci che potrebbero mettere a rischio l'immagine pubblica di qualsiasi azienda dell'organizzazione. Allo stesso modo, seguiranno nelle loro comunicazioni il resto dei principi che sono elencati nel presente Codice di condotta, in particolare nell'articolo 4.4 dei Rapporti con i media e utilizzo dei social network.

- A meno che il Gruppo FRIME non nomini dei portavoce o ne abbia ricevuto espressa autorizzazione, i membri si asterranno da qualsiasi rapporto con qualsiasi tipo di mezzo di comunicazione sociale su questioni direttamente o indirettamente legate all'organizzazione.
- Sarà preservata la riservatezza del rapporto Cliente-Azienda, non rivelando dati di operazioni o fatti in cui l'organizzazione è intervenuta senza il preventivo consenso del cliente.
- Non saranno prese posizioni politiche, religiose o morali, evitando pareri su questi temi in qualsiasi situazione in cui il socio e collaboratore sia identificato come portavoce dello studio.

- Le informazioni dannose per l'azienda, i clienti o gli interessi dell'organizzazione non saranno pubblicate sui social network o altri media, evitando pareri negativi o partecipando a dibattiti in cui il Gruppo FRIME o i suoi interessi potrebbero essere lesi. Né possono essere divulgate informazioni fuorvianti, intendendo come tali informazioni che in qualche modo inducano o possano fuorviare i suoi destinatari.
- La competenza non verrà criticata pubblicamente, evitando critiche al proprio operato e/o alla propria attività.

Articolo 9.- Utilizzo di beni.

Il Gruppo FRIME si impegna a mettere a disposizione dei propri membri e collaboratori le risorse e i mezzi necessari ed adeguati per lo sviluppo della propria attività imprenditoriale.

I membri e i collaboratori si impegnano a fare un uso responsabile delle risorse e dei mezzi utilizzati per svolgere la propria attività, svolgendo esclusivamente attività professionali nell'interesse del Gruppo FRIME.

Ove opportuno, l'utilizzo delle apparecchiature, dei sistemi e dei programmi informatici che l'organizzazione mette a disposizione dei membri e dei collaboratori per lo svolgimento del proprio lavoro, compreso l'accesso e l'operatività in Internet, deve rispettare criteri di sicurezza ed efficienza, escludendo qualsiasi uso, azione o funzioni informatiche illegali o contrarie alle regole o alle istruzioni del Gruppo FRIME.

Il Gruppo FRIME è il proprietario della proprietà e dei diritti di uso e sfruttamento delle attrezzature, programmi, sistemi, altre opere e diritti che sono stati elaborati, migliorati e utilizzati dai suoi membri e collaboratori, nell'ambito della loro attività lavorativa e/o basati su sistemi informatici, programmi o apparecchiature di proprietà dell'organizzazione.

I membri del Gruppo FRIME rispetteranno il principio di riservatezza per quanto riguarda i diritti, le licenze, i programmi, i sistemi e le conoscenze tecnologiche la cui proprietà o sfruttamento o diritti di utilizzo corrispondono all'organizzazione. Qualsiasi informazione o divulgazione sui sistemi informatici dell'organizzazione richiederà la preventiva autorizzazione del Responsabile Compliance.

I membri e i collaboratori non sfrutteranno, riprodurranno, replicheranno o assegneranno i sistemi informatici e le applicazioni dell'organizzazione per scopi che non siano loro collegati. Parimenti, non installeranno o utilizzeranno sulle apparecchiature informatiche del Gruppo FRIME programmi o applicazioni il cui uso sia illegale o che possa danneggiare i sistemi o ledere la loro immagine o interessi, o gli interessi di terzi.

Data l'esposizione dei file informatici alla pirateria, all'infezione da virus e ad altri rischi simili, i membri del Gruppo FRIME sono obbligati a rispettare le norme di sicurezza stabilite a tale scopo. In tal senso,

tutto il personale si impegna ad utilizzare esclusivamente i propri codici di accesso personali, senza poter cedere a nessun titolo il loro utilizzo a terzi.

Articolo 10.- Accesso ai beni.

I supporti informatici, inclusa la posta elettronica, che il Gruppo FRIME mette a disposizione dei propri membri, sono strumenti di lavoro di proprietà dell'organizzazione, sia in relazione all'hardware e software installato, sia in relazione al contenuto, e come tali devono essere destinati a uso strettamente professionale in funzione delle mansioni lavorative loro affidate.

Per questo motivo, Gruppo FRIME potrà effettuare i controlli che riterrà opportuni sull'uso di tali mezzi messi a sua disposizione, compreso l'accesso al contenuto della posta elettronica e a qualsiasi file che il collaboratore possa avere sul computer, poiché il contenuto sarà considerato a tutti gli effetti come documentazione dell'organizzazione.

Articolo 11.- Tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Il Gruppo FRIME si impegna a tutelare la proprietà intellettuale e industriale propria e altrui.

Ai soci e collaboratori del Gruppo FRIME è fatto divieto di utilizzare i diritti di proprietà intellettuale e industriale di terzi (marchi, segni distintivi, disegni industriali, brevetti, modelli di utilità, diritti d'autore, ecc.) senza la prova di possedere i relativi diritti e/o o licenze. Il personale dell'organizzazione adotterà le misure necessarie per proteggere la proprietà intellettuale e industriale di terzi, assicurando che i processi e le decisioni in quest'area siano documentati e possano essere verificati e giustificati.

I membri e i collaboratori rispettano in ogni momento la paternità scientifica degli altri. Per quanto riguarda i contenuti, le immagini e i programmi scaricati da Internet, esiste l'apposita licenza del titolare dei diritti di proprietà intellettuale o industriale, anche se ottenuti tramite motori di ricerca come Google.

Tutti i programmi installati sui computer e sui dispositivi mobili dell'organizzazione dispongono della licenza d'uso corrispondente.

Nessun membro del Gruppo FRIME utilizzerà per scopi privati, né trasmetterà ad altri, contenuti, tecnologie, marchi, metodologie, know-how o qualsiasi tipo di informazione che appartiene all'organizzazione, anche se sono stati ottenuti o sviluppati dal collaboratore stesso nel suo ambiente di lavoro.



Articolo 12.- Salute e sicurezza sul posto di lavoro.

Il Gruppo FRIME promuove la salute e la sicurezza sul lavoro come parte essenziale della propria attività e applica le misure preventive stabilite al riguardo e dalla normativa vigente, assicurandone il rigoroso rispetto da parte dei soci e dei collaboratori.

Il Gruppo FRIME garantisce che sia i membri e i collaboratori, sia i terzi appaltati dispongano dei mezzi necessari per ridurre al minimo i rischi sul lavoro. È inoltre responsabilità dei membri e dei collaboratori che operano nell'organizzazione, mantenere un adeguato ambiente di ordine e pulizia nelle strutture che contribuisca a pratiche sicure e all'eliminazione di condizioni di rischio sul lavoro.

Parimenti, è vietato recarsi sul posto di lavoro sotto l'effetto di qualsiasi tipo di sostanza stupefacente, tossica, psicotropa o narcotica, nonché di bevande alcoliche, nell'esercizio delle funzioni assegnate.

È altresì vietato il possesso o il porto di armi di qualsiasi genere o congegni potenzialmente pericolosi.

Articolo 13.- Tutela dell'ambiente.

Gruppo FRIME afferma il suo impegno ad essere un'organizzazione responsabile in materia ambientale. Tutte le attività sono svolte nel modo più rispettoso dell'ambiente, minimizzando l'impatto delle proprie attività su di esso, sviluppando misure per ridurre e compensare tale impatto in ogni fase del processo di fabbricazione dei propri prodotti.

Allo stesso modo, si ricerca la gestione efficiente dei propri rifiuti e il risparmio energetico per la conservazione dell'ambiente naturale.

In questo ordine, i membri sono tenuti a ridurre al minimo l'impatto che l'organizzazione provoca sull'ambiente, attraverso metodi socialmente responsabili, scientificamente fondati e/o economicamente vantaggiosi, promuovendo la sostenibilità sociale e ambientale dell'azienda come via per la creazione responsabile di valore per tutti i suoi stakeholder.

Articolo 14.- Responsabilità Sociale d'Impresa.

Il Gruppo FRIME si impegna a mantenere un impegno etico e responsabile in progetti di solidarietà, volontariato e costante contributo a favore della comunità e dell'ambiente.

Nell'ambito delle suddette azioni, Gruppo FRIME invita i propri membri a parteciparvi, sempre nel rispetto dei principi e dei valori del presente Codice e cercando di non partecipare o avvantaggiare partiti politici, autorità, organizzazioni e Pubbliche Amministrazioni in generale.

Tutte le attività del Gruppo FRIME saranno svolte in modo sostenibile, promuovendo un miglioramento sociale, economico, ambientale e della qualità della vita.

Articolo 15.- Conformità.

Il presente Codice di condotta, così come l'insieme delle regole interne che prevalgono nell'organizzazione, sono regole obbligatorie per tutti i membri del Gruppo FRIME, indipendentemente dalla gerarchia, dall'anzianità o dalle funzioni all'interno dell'organizzazione.

Tutti i membri e i collaboratori del Gruppo FRIME devono rispettare e applicare il presente Codice di condotta, nonché il resto delle politiche interne rispettose degli imperativi legali ed etici che regolano l'attività.

Il mancato rispetto di questi comporterà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Contratto Collettivo prevalente in tale attività e dalla vigente normativa del lavoro.

Allo stesso modo, i terzi che sono collegati al Gruppo FRIME devono conoscere e impegnarsi a rispettare questo Codice nei loro rapporti con il Gruppo, motivo per cui il loro impegno è diffuso e promosso.

Articolo 16.- Responsabile Compliance e Canale segnalazioni.

Coerentemente con lo spirito del presente Codice, il Consiglio di Amministrazione ha nominato un Responsabile Compliance o Compliance Officer, la cui funzione principale è quella di vigilare e controllare, prevenire e impedire comportamenti irregolari e/o criminali che possano essere imputati al Gruppo FRIME.

Allo stesso modo, i membri e gli altri collaboratori dell'organizzazione hanno a disposizione un canale per le segnalazioni dove, in modo confidenziale, nominativo o anonimo, devono divulgare qualsiasi attività irregolare che contravviene ai principi contenuti nel presente Codice di condotta, nonché qualsiasi comportamento contrario a normative vigenti, compresa la prevenzione dei rischi penali.

Ogni tipo di comunicazione al riguardo dovrà essere effettuata per iscritto alla seguente e-mail canaldedenuncias@frime.com. In essa deve essere inclusa una descrizione dettagliata e onesta dei fatti che ne costituiscono il fondamento, spiegando come ne è venuto a conoscenza, identificando le persone coinvolte e accompagnando tutte le prove ritenute idonee ad accreditare i fatti della comunicazione.

I comportamenti che violino la legge o le disposizioni del presente Codice di condotta comporteranno l'applicazione delle misure disciplinari previste dalla vigente normativa sul lavoro per i collaboratori e i membri del Gruppo FRIME. Per quanto riguarda i collaboratori esterni, le misure ritenute necessarie saranno applicate secondo il criterio di proporzionalità che garantisce il rispetto del presente Codice.

Allo stesso modo, i membri del Gruppo FRIME devono comunicare l'avvio, l'evoluzione e l'esito di qualsiasi procedimento giudiziario di natura sanzionatoria, sia esso civile, lavorativo, penale o amministrativo, in cui un collaboratore dell'organizzazione sia indagato, imputato o accusato, e tale evento può pregiudicare l'esercizio delle loro funzioni o ledere l'immagine o gli interessi degli stessi.

Infine, si sottolinea che solo i comportamenti irregolari o illeciti o una violazione del presente Codice devono essere segnalati attraverso il canale segnalazioni. Pertanto, è escluso dal canale segnalazioni: segnalazione di problemi relativi alle risorse umane, reclami per difetti di attrezzature di lavoro, richiesta di materiale, rimostranze, pareri, ecc., tra gli altri suggerimenti di natura simile.

Articolo 17.- Divieto di ritorsione.

Gruppo FRIME garantirà che nessun membro che in buona fede abbia segnalato un'infrazione o irregolarità al canale segnalazioni, subisca ritorsioni in alcun modo. Inoltre, qualsiasi tipo di ritorsione costituisce una violazione del presente Codice di condotta che deve essere segnalata al più presto.

Articolo 18.- Validità e revisione.

Il presente Codice di condotta è stato approvato dal Consiglio di amministrazione di FRIME HOLDING COMPANY S.L. il 30 giugno 2021 e deve essere periodicamente rivisto e aggiornato in base a eventuali modifiche legislative, nonché quando è ritenuta opportuna l'introduzione di alcuna modifica a seconda della struttura e delle dinamiche dell'organizzazione. In sintesi, può essere modificato al fine di mantenere in ogni momento la cultura della compliance all'interno dell'organizzazione, concretizzata nei principi di trasparenza, responsabilità e prudenza nei confronti dei terzi e nei confronti dei propri soci e partner commerciali.

Qualsiasi modifica o revisione del Codice sarà opportunamente comunicata ai membri e collaboratori dell'organizzazione e messa a disposizione di tutte le persone, enti o Amministrazioni che abbiano rapporti con il Gruppo FRIME.

Storico versioni

Versione	Data	Approvato da	Motivo della modifica
V.0		Consiglio di amministrazione di FRIME HOLDING COMPANY S.L.	